



CITTÀ di POPOLI

Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534

C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686

<http://www.comune.popoli.pe.it> ; info@comune.popoli.pe.it



ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 DEL 19-07-2022

Oggetto: Determinazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, sale da ballo e discoteche, e disposizioni inerenti il rispetto della quiete pubblica dal giorno 19 luglio 2022.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di luglio, il Sindaco SANTORO MORIONDO

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 25 febbraio 2022 avente ad oggetto "Determinazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e disposizioni inerenti il rispetto della quiete pubblica dal giorno 25 febbraio 2022";

Valutata l'opportunità di integrare la precedente Ordinanza con la previsione di orari specifici per il periodo estivo, soprattutto per il mese di agosto, e fino a nuova ordinanza;

Visto l'art. 8 della L. 287/1991, il quale stabilisce che il Sindaco determina l'orario, minimo e massimo, di attività dei pubblici esercizi, che può essere differenziato, nell'ambito dello stesso Comune, in ragione delle diverse esigenze delle caratteristiche delle zone considerate;

Visto l'art. 8 comma 2 della citata legge 287/1991, il quale consente all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario, minimo stabilito, e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive;

Visto l'art. 8 della L. 287/1991, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale determina l'orario, minimo e massimo, di attività dei pubblici esercizi, che può essere differenziato, nell'ambito dello stesso Comune, in ragione delle diverse esigenze delle

caratteristiche delle zone considerate;

Ritenuto di dover determinare gli orari di attività dei pubblici esercizi per fascia oraria, minima e massima, come previsto dall' art. 8 della L. 287/1991;

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;

Richiamato l'art. 31, comma 1, D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 che ha modificato l'art. 3 del D.L. n. 223 del 04/07/2006, disponendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che l'art. 19 del D.P.R. n.616/1977 attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n.773/1931 tra cui figurano anche le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68, 69 del predetto T.U.L.P.S., i cui orari di svolgimento non sono soggetti alla liberalizzazione così come evidenziato al su citato art.3 del D.L. n.223/2006 e, s.m.i.;

Ritenuto opportuno disciplinare gli orari delle emissioni sonore in cui la somministrazione di alimenti e bevande è prevalente rispetto all'intrattenimento musicale in luoghi aperti al pubblico, sia con l'uso di strumenti acustici che dal vivo allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni comportamento dei loro utenti, suscettibili di turbare la quiete notturna e fonte di disturbo per il vicinato;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento ai fini del regolare svolgimento delle attività economiche comprensivi delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 41 della Costituzione che recita testualmente: *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”*;

Accertata la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 della L. 287/1991;

Visti inoltre:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999;
- il D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

DISPONE

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono liberamente fissati dall'esercente nel rispetto delle successive disposizioni:

1. dal 19 luglio 2022 e fino a nuova ordinanza, la chiusura di bar, pub, ristoranti e pizzerie, non può protrarsi oltre gli orari di seguito indicati:
 - dal lunedì al giovedì alle ore 02:00;
 - il venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali e Ferragosto alle ore 02:30;
 - Capodanno ore 05:00;per i locali "Sala da ballo e Discoteca", la chiusura è prorogata, per i giorni del venerdì, sabato, prefestivi infrasettimanali, Capodanno, Halloween e Ferragosto, alle ore 05:00;
 2. sempre con decorrenza dal 19 luglio 2022 e fino a nuova ordinanza, al fine di evitare e/o contenere entro limiti tollerabili l'eventuale disturbo acustico causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, che siano osservate le seguenti disposizioni:
 - a. fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l'attività sonora prodotta da gruppi musicali "dal vivo", non deve essere percepita all'esterno del locale oltre i seguenti orari:
 - Dal lunedì al giovedì alle ore 01:30;
 - Il venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali e Ferragosto alle ore 02:00;
 - Capodanno ore 04:30;per i locali "Sala da ballo e Discoteca", per i giorni del venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali, Capodanno, Halloween e Ferragosto, alle 04:30;
 - b. Negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente;
 - c. Sarà cura del titolare, o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone, sia all'interno che all'esterno del locale, comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all'esterno, che disturbino la quiete pubblica;
- ogni violazione delle presenti disposizioni sarà sanzionata a termini di legge;
- il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo o su specifica istanza;

DISPONE LA DEROGA

alle emissioni sonore all'esterno, dalle ore 18:00 del giorno di ogni evento organizzato, patrocinato e/o autorizzato dall'Amministrazione comunale, fino alle ore 01:30 del giorno successivo della manifestazione, rispetto al limite fissato dalla Legge n. 447 del 26/10/1995 e D.P.C.M. n. 215 del 16/4/1999, che dovranno comunque essere contenute, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo.

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento si può ricorrere nei modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo, ai sensi della Legge n.1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Popoli;
- la trasmissione della presente Ordinanza per opportuna conoscenza:
 - al Comando di Polizia Locale di Popoli;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Popoli;
 - al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Popoli.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Dalla residenza municipale, li 19 luglio 2022

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
SANTORO MORIONDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **19-07-2022** al **03-08-2022**

Li **19-07-2022**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Di Giacomandrea Enzo